



# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - Via Roma, 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

E-mail: [info@comune.agna.pd.it](mailto:info@comune.agna.pd.it)

Tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190 Fax 0495381179

Ordinanza n° 3

N° publ. 154

Prot. 2268

**OGGETTO: Ordinanza in materia di tutela della vivibilità urbana e del decoro del centro abitato - Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48**

## IL SINDACO

### VISTO:

- l'art. 4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017, che dispone: "ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città...";
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- gli art. 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto urgente sulla sicurezza urbana c.d. DASPO URBANO;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

### PREMESSO:

- che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alle norme vigenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana";
- che vengono tuttora rilevati dagli organi di polizia o segnalati agli stessi, casi di:
  - assembramento di persone - che si ritrovano nelle piazze del paese e nelle vie limitrofe o nei





# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - Via Roma, 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

E-mail: [info@comune.agna.pd.it](mailto:info@comune.agna.pd.it)

Tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190 Fax 0495381179

## ORDINA

con decorrenza immediata, cessando ogni effetto dopo 120 gg dalla sua entrata in vigore, tempo necessario per approntare i successivi adempimenti amministrativi, al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato,

### è fatto divieto:

- 1) di sostare e stazionare – in particolare nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici, nelle zone ad uso ricreativo sociale scolastico culturale e sportivo, a ridosso delle fermate pensiline ed al capolinea degli autobus di linea, all'esterno di esercizi pubblici e commerciali – ponendo in essere comportamenti che causano l'intralcio per il libero transito e che procurano molestia ai Cittadini, che determinano lo scadimento della qualità urbana ponendo in essere atti disapprovabili e contrari alla pubblica moralità e decenza;
- 2) di bivaccare – in particolare nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici, nelle zone ad uso ricreativo sociale scolastico culturale e sportivo, a ridosso delle fermate pensiline ed al capolinea degli autobus di linea, all'esterno di esercizi pubblici e commerciali – ponendo in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana;
- 3) di detenere od utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbano ed in genere del patrimonio pubblico;
- 4) di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio, anche molesta ed insistente, di chiedere denaro od altra utilità economica, di chiedere l'elemosina porta a porta.

Il tutto con l'avvertenza che:

- la violazione della presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 (con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 gg, di € 100,00);
- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune di Agna;
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;
- l'accertamento della condotta illecita, comporterà nei casi previsti, l'emissione dell'ordine di allontanamento, a norma degli artt. 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017, con trasmissione del provvedimento al Questore per quanto di competenza;





# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - Via Roma, 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

E-mail: [info@comune.agna.pd.it](mailto:info@comune.agna.pd.it)

Tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190 Fax 0495381179

giardini e parchi pubblici e relative vie di accesso, a ridosso delle fermate pensiline e capolinea degli autobus di linea - le quali a volte sostando e stazionando in questi luoghi creano difficoltà legate alla libera fruizione di questi spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e determinando lo scadimento della qualità urbana con sentimenti di forte apprensione e inquietudine causata dalla percezione di pericolo;

- assembramento di persone - che si ritrovano nelle piazze del paese e nelle vie limitrofe o nei giardini e parchi pubblici e relative vie di accesso, a ridosso delle fermate pensiline e capolinea degli autobus di linea - le quali a volte sostando e stazionando in questi luoghi importunano i passanti, generando percezione di insicurezza e in qualche caso mettendo in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e determinando lo scadimento della qualità urbana con sentimenti di forte apprensione e inquietudine causata dalla percezione di pericolo;
- imbrattamento di proprietà comunali e arredi urbani specialmente nei parchi e giardini pubblici, pensiline autobus;
- accattonaggio molesto ed insistente, elemosina porta a porta, comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio al decoro urbano, specialmente di domenica (giornata in cui si svolge il tradizionale e storico mercato paesano) e negli altri giorni festivi;
- che sono stati segnalati più volte alla Polizia Locale atti contrari alla pubblica decenza accaduti nel territorio comunale sia nel centro abitato di Agna che nella frazione di Frapiero che in prossimità delle pensiline e capolinea degli autobus di linea che nelle principali piazze del paese e nelle vie di accesso ad esse;
- che nel mese di gennaio 2018 c'è stato un episodio violento ai danni di un pubblico esercente di Agna con aggressione e furto da parte di un soggetto senza fissa dimora;
- che si sono già verificati episodi di bivacco in piazza Roma, in pieno centro abitato ad Agna;
- che tali situazioni sono state anche segnalate ed evidenziate da comuni Cittadini ed esercenti attività commerciali e riprese anche dagli organi di informazione;

**CONSIDERATO CHE** la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;

**RITENUTO DI** adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza:





# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - Via Roma, 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

E-mail: [info@comune.agna.pd.it](mailto:info@comune.agna.pd.it)

Tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190 Fax 0495381179

- l'ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree sopra indicate e citate per le violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di parcheggio o guardiamacchine abusivo. Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni, rispettivamente, dal Codice Penale, dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dall'art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada;

in attesa dell'emissione del regolamento di Polizia urbana, atto a definire e comprendere ulteriori territori ove poter applicare l'ordine eventuale di allontanamento e le relative sanzioni, si ritiene necessario per motivi contingibili ed urgenti l'individuazione del territorio di applicazione dell'ordine eventuale di allontanamento previsto da questa ordinanza secondo il su richiamato testo normativo a tutte le piazze, ai parchi ed ai giardini pubblici, a ridosso delle fermate pensiline ed al capolinea degli autobus di linea, all'esterno di esercizi pubblici e commerciali, alle zone ad uso ricreativo sociale scolastico culturale e sportive;

Al presente provvedimento viene data pubblicazione nelle forme di legge;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova;

La Polizia locale è incaricata del controllo sull'osservanza della presente ordinanza;

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata, per quanto di rispettiva competenza, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, ai quali, unitamente alla Polizia Locale di Agna, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Firma del Sindaco

**IL SINDACO**  
dr. Gianluca Piva